

CCXII.

TORNATA DEL 17 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi — Relazione della Commissione incaricata di esaminare e riferire sopra il fatto della perquisizione eseguita contro il Senatore di S. Elia. — Parole del Senatore di Collobiano al riguardo — Rinvio della discussione sull'ordine del giorno proposto dalla detta Commissione ad altra seduta — Presentazione di un progetto di legge — Discussione sul progetto di legge relativo al bilancio attivo dello Stato pel 1863 — Osservazioni e schiarimenti del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Scialoja — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri della guerra, d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore segretario **D'Adda** dà lettura delle lettere dei Senatori, Imperiali, Lauzi, Audiffredi, Belgioioso e Balbi Piovera, colle quali, cbi per motivi di famiglia, cbi di salute, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al signor Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Nella qualità di relatore della Commissione stata incaricata di esaminare il delicato affare del Senatore di Sant'Elia, ho l'onore d'annunciare al Senato che la relazione è in pronto, e che sono agli ordini suoi per esporla.

**Presidente**. Interrogo il Senato se intende di udire immediatamente la relazione testè enunciata, avvertendo che trovasi presente il Ministro Guardasigilli.

Non essendovi osservazione in contrario, darò la parola al signor Senatore **Vigliani** per la lettura della relazione concernente l'affare del signor Senatore Principe di S. Elia.

La parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Signori Senatori.

La Commissione da voi istituita nella tornata del 24 marzo ora scorso per ricevere dal Ministro della giu-

stizia la comunicazione delle relazioni e carte necessarie alla esatta cognizione del fatto di cui fu oggetto il Senatore Di S. Elia, e riferirne poscia al Senato, si è dedicata alla esecuzione del suo mandato con tutta la sollecitudine e la diligenza che la natura dell'argomento ed il voto del Senato le imponevano.

Appena costituita dai vostri uffizi essa teneva una conferenza coll'onorevole Ministro della Giustizia, dal quale le veniva comunicato un rapporto pervenutogli dal pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Palermo, e siccome i ragguagli in esso contenuti apparivano molto insufficienti, invitava lo stesso Ministro a procurarle una copia degli atti relativi alla perquisizione fatta presso il Senatore Di S. Elia, e più ampie informazioni circa le cause che vi avevano dato luogo.

Aderiva a tale domanda il guardaigilli con la cortese condiscendenza e franca lealtà che dimostrò costantemente, e in capo ad alcuni giorni trasmetteva alla Commissione la copia degli atti predetti insieme con un nuovo e più particolareggiato rapporto sopra l'origine, il corso, ed i risultamenti del procedimento, nel quale la perquisizione presso il principe Di S. Elia fu ordinata.

Procedeva incontanente la Commissione alla lettura dei documenti ad essa comunicati, e si faceva ad esaminare attentamente, se da essi emergesse che la prerogativa politica sancita dall'articolo 37 dello Statuto per riguardo ai membri del Senato sia stata in qualche modo offesa nella persona del Senatore di S. Elia.

Ora venendo, o Signori, a rendervi conto del risultato di questa disamina, voi intenderete di leggieri,

quale misura e quale riserva si debba imporre la vostra Commissione nel ragionare di fatti relativi ad una procedura criminale che trovasi tuttora in corso d'istruzione. Geloso giustamente il Senato del mantenimento delle sue prerogative e dei suoi diritti, vorrà per fermo mostrarsi non meno rispettoso verso le prerogative e i diritti degli altri pubblici poteri dello Stato.

Rispettando quindi l'inviolabilità del segreto che copre gli atti dell'autorità giudiziaria nella istruzione penale di che si tratta, noi vi esporremo quei risultati delle nostre investigazioni che, mentre da una parte non ledono il segreto giudiziario, vi porgeranno d'altra parte elementi bastevoli a formare con maturità quel giudizio che al Senato appartiene in tutto ciò che riguarda le sue prerogative.

In seguito alla condanna di alcuni degli accusati dello barbare e misteriose pugnale che costernarono Palermo il primo dell'ottobre scorso, rimaneva nell'autorità giudiziaria ed in quella di pubblica sicurezza, grave e tormentoso il dubbio circa la vera causa e i veri motori di quegli atti atroci, che apparivano evidentemente commessi da vili strumenti di assoldatori più vili che si nascondevano nell'ombra. Qualche dichiarazione era uscita a questo riguardo dal labbro di alcuno dei pugnatori, ma non era sembrata abbastanza verosimile per occuparsene.

Succedevano intanto altri colpi di pugnale dello stesso genere, e la Questura di Palermo sentiva più incalzante il bisogno di adoprarsi a tutto potere a squarciare il tenebroso mistero che gli avvolgeva. A questo fine raccoglieva col mezzo di un agente segreto, di male affare e prezzolato una serie di rivelazioni e di informazioni stragiudiziali, che comunicava mano mano alla autorità giudiziaria. In esse si riferiva con insistenza che un partito avverso al Governo macchinava una estesa cospirazione armata contro il nuovo ordine politico, si nominavano i principali promotori, fautori ed agenti, fra i quali figurava il nome di S. Elia, e si accennava pure come prossimo il giorno in cui l'attentato doveva scoppiare ed inondare di sangue Palermo ed altre parti della Sicilia.

Mentre di queste comunicazioni ragguagliava il Ministro della giustizia con rapporto dell'11 febbraio, l'autorità giudiziaria, alla quale l'istruzione di quel procedimento era delegata, esitava tuttavia a prestarvi fede e ad agire, manifestando desiderio di prove più conclusive, allorchè riceveva dal Questore altri più stringenti rapporti, nei quali si rappresentava la sussistenza del gravissimo pericolo che la cospirazione scoppiasse fra pochi giorni, si accennava a segrete conventicole, a distribuzione d'armi, e si dimostrava la necessità di dare pronti e vigorosi provvedimenti nell'interesse della pubblica sicurezza gravemente minacciata.

Questi rapporti di cui il tenore e la gravità veramente autorizzavano ognuno a ritenere per certo che di ogni cosa il Prefetto fosse informato dal Questore, e che anzi questi agisse di concerto col suo superiore in affare di

tanta importanza politica, determinavano col peso di una terribile responsabilità l'autorità giudiziaria a rompere gli indugi ed ordinare gli arresti e le perquisizioni che si eseguirono la notte del 12 al 13 marzo.

Nell'ordinare la perquisizione nel domicilio del principe di S. Elia, come indiziato egli pure del reato di cospirazione, il Pubblico Ministero ed il Consigliere Delegato, ebbero presente la di lui qualità di Senatore del Regno. Ma considerarono che se l'articolo 37 dello Statuto vietava che, fuori del caso di reato flagrante, si procedesse al suo arresto senza un ordine del Senato, al quale solo ne riservava il giudizio, non impediva però che anche contro di lui si procedesse dai giudici ordinari per motivo di urgenza, ed atteso un imminente pericolo, a tutti gli atti d'istruzione, compreso pur quello della perquisizione.

Quanto al tempo notturno in cui si procedette alla perquisizione, si ritenne che la stessa imminenza e gravità del temuto pericolo ed il gran numero di arresti e perquisizioni cui importava di eseguire contemporaneamente, suggerivano di applicare la disposizione eccezionale del secondo alinea dell'articolo 142 del Codice di procedura penale. Il modo con cui si procedette, ossia l'apparato di forza che si impiegò nel guardare gli ingressi e l'interno dei locali perquisiti, venne ordinato dall'Autorità di pubblica sicurezza, alla cui prudenza l'autorità procedente ne avea rimessa la cura secondo l'uso consueto.

Eccovi, o Signori, il sunto delle nozioni che noi abbiamo raccolte dalle ricevute comunicazioni, e che crediamo di dover sottoporre all'attenzione del Senato.

Risulta da esse che una perquisizione domiciliare fu ordinata ed eseguita dall'autorità giudiziaria ordinaria contro il Senatore di Sant'Elia come imputato di reato contro la sicurezza interna dello Stato.

Ora quest'atto che l'onorevole Di Sant'Elia denunciava regolarmente e con savio consiglio al Senato, non tanto nell'interesse proprio, quanto in quello del primo Corpo dello Stato del quale fa parte, costituisce egli una violazione o lesione qualunque della prerogativa che l'articolo 37 dello Statuto attribuisce ai membri del Senato?

La Magistratura ordinaria di Palermo nel procedere ad una perquisizione domiciliare contro il Senatore di Sant'Elia, ha ella usurpata la competenza penale riservata al Senato sopra i suoi membri?

Ravvisando parte essenziale del suo mandato l'esaminare questa delicata questione, che è la sola di cui il Senato possa e debba occuparsi in questo disgustoso affare, la Commissione si farà ad esporvi francamente, quale sia la convinzione che su di essa si è unanimemente formata.

Ansitutto è forza il lamentare in quest'occasione, che nessun provvedimento abbia regolato il modo con che dal Senato si abbia ad esercitare la privilegiata giurisdizione di cui lo Statuto lo ha investito. Non esiste sinora che il nudo principio che stabilisce questa giu-

risoluzione; ma essa attende come naturale e necessario complemento per la sua attuazione un atto che determini i modi con cui si debbano iniziare, istruire o portare davanti al Senato i processi pei reati di sua competenza, che distribuisca le parti dell'istruzione e dell'accusa, che stabilisca come il Senato, che è Corpo essenzialmente politico, si costituisca in Alta Corte di giustizia per occuparsi degli affari giudiziari riservati alla sua cognizione, e come infine debba procedere all'accusa, al dibattimento ed al giudizio.

Codesta mancanza di ogni norma di procedura speciale lascia un vuoto tanto più grave e sensibile, in quantochè il Senato non essendo di sua natura un Corpo politico e giudiziario ad un tempo, qual è la Camera Alta in altri paesi costituzionali, ma assumendo soltanto per eccezione il carattere giudiziario, nessuna induzione o direzione di analogia può trarre dal suo modo di procedere nelle ordinarie funzioni parlamentari, poichè esse sono d'un'indole totalmente diversa dalle funzioni giudiziarie.

In difetto quindi di ogni norma o direzione particolare, la Commissione ha creduto di dovere necessariamente ricorrere alle norme ed ai principii comuni alle giurisdizioni speciali, non che ai precedenti di altri consimili Corpi politici.

Entrando in quest'ordine d'investigazione, si osservava che in tesi generale, il giudice competente per giudicare, è pure competente per istruire in virtù della massima antica di ragione comune. -- A cui è commessa una giurisdizione s'intendono commessi tutti i mezzi per esercitarla (1).

Ma se la competenza di giudicare è esclusiva al giudice investito della giurisdizione, non è tale la competenza di fare gli atti d'istruzione.

Questa competenza che consiste nell'accertare colla massima prontezza le tracce ancora fresche e palpitanti del reato, nel ricercare e raccogliere le prove della materiale esistenza del fatto criminoso e dei suoi autori, è cumulativo ossia comune, per una evidente necessità di sicurezza pubblica, a qualunque giudice ed a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ordine delle loro attribuzioni. E invero nel Codice di procedura penale leggiamo, all'art. 28, che: « Qualunque giudice può ricevere querele o denunce ed assumere informazioni sopra ogni reato coll'obbligo di trasmetterle al giudice competente ». — E nell'art. 56 lo stesso Codice ci dice che: « La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, e di raccoglierne le prove e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici. »

Queste disposizioni di pubblico interesse che ogni

(1) Questa regola è sancita nel fragmento secondo del titolo *De jurisdictione* delle Pandette in questi termini — « Cui jurisdictione mandata est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictione explicari non potest. »

giorno si applicano anche ai reati di competenza speciale, come sono, per esempio, i reati militari o marittimi, debbono per ragione non solo pari, ma più potente applicarsi ai reati riservati al giudizio del Senato, perchè si tratta di un Corpo politico che non sedendo sempre ed avendo inoltre una sede ordinariamente lontana dal luogo del commesso reato, può difficilmente trovarsi in grado di assumere prontamente l'istruzione preparatoria, cosicchè il dover attendere un suo ordine od il suo intervento per procedere ai primi atti informativi equivarrebbe, nella maggior parte dei casi, ad un privilegio d'impunità, in quanto l'accertamento del fatto e degli autori sarebbe differito ad un tempo in cui sovente per la sparizione delle tracce del reato e dei migliori elementi di prova più non sarebbe possibile. La quale perniciosa conseguenza sarebbe non meno contraria alla giustizia ed all'ordine pubblico, che alla mente dello Statuto, il quale certamente non ha inteso nè potuto intendere, che la prerogativa concessa alla qualità di Senatore debba prevalere ai principii più sacri ed ai supremi interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale.

La prerogativa essendo concessa alla dignità, alla indipendenza ed alla funzione del Senatore, non è punto incompatibile colla ingerenza dei giudici ordinari negli atti di semplice istruzione relativi a reati ascritti a Senatori, poichè tali atti non toccano la persona dell'imputato, non ne offendono la dignità, e non la distolgono dal libero esercizio delle funzioni parlamentari.

L'articolo 37 dello Statuto eccettua espressamente il solo mandato di arresto, pel quale, fuori del caso di flagrante reato, esige un ordine del Senato, perchè esso tocca la dignità, e toglie in effetto al Parlamento uno dei suoi membri. Questa eccezione, secondo la massima generale, fa supporre lasciata alla autorità ordinaria la facoltà di compiere tutti gli atti della procedura penale.

Che se la seconda parte di quell'articolo dello Statuto la quale proclama il Senato solo competente a giudicare dei reati imputati a suoi membri, riservasse al Senato col giudizio tutti gli atti dell'istruzione preparatoria, egli è palese che rimarrebbe affatto inutile il divieto dello arresto contenuto nella prima parte, poichè tale divieto già sarebbe implicitamente compreso nella riserva generale degli atti di istruzione di cui il mandato di cattura fa parte.

E in questo senso risulta essere stati dalla Camera dei Pari di Francia interpretati i consimili articoli 34 della Carta costituzionale del 1814 e 29 dell'altra Carta riformata nel 1830, secondo i quali « aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. »

Siccome quella Camera dei Pari non ebbe mai, come non ha il nostro Senato, un regolamento definitivo per l'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, così nei diversi casi in cui fu chiamata da sinistri avvenimenti ad eser-

citarle, riconobbe sempre che gli atti d'istruzione potevano essere compiuti da giudici ordinari.

L'illustre Legraveud esaminando nel dotto suo trattato della legislazione criminale la giurisdizione privilegiata della Camera dei Pari, non esita a riconoscere, che ogni delitto dovendo essere accertato con processo verbale, semprechè sia possibile, e le prove materiali della sua esistenza dovendo pure essere prontamente raccolte, tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria sono competenti per distendere processi verbali dei delitti commessi o presunti, commessi da Pari di Francia, come da qualsiasi altro individuo; che in conseguenza tutte le regole dell'istruzione in materia criminale sono applicabili alle procedure dirette contro un Pari, salvo quelle modificazioni che una legge speciale vi apportasse (1).

Intervenne l'8 marzo del 1816 un progetto di risoluzione della Camera dei Pari per regolare le sue funzioni giudiziarie nella luttuosa occasione del processo fatto contro il prode Maresciallo Ney. In quel progetto, che mai non ottenne definitiva sanzione, malgrado un esivo rapporto del Pari Molé, si dichiarava nell'art. 10 che, indipendentemente dall'azione del Procuratore generale presso la Corte dei Pari, i funzionari pubblici qualificati dalla legge agenti diretti od ausiliari del potere giudiziario, potevano per ogni crimine o delitto di cognizione della Corte medesima ricevere le querele e le denunzie, e fare tutte le ricerche e gli atti di procedura, secondo la loro competenza. E l'art. 12 soggiungeva, che le denunzie e le querele ricevute dai detti funzionari pubblici sarebbero trasmesse senza indugio, coi risultati delle loro ricerche, al Procuratore generale del distretto, il quale ne avrebbe informato immediatamente il Presidente della Corte dei Pari, « sans que les poursuites demeurent suspendues ou ralenties, » le quali parole sono degne di essere specialmente notate.

Colla scorta di questi principii di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina, la Commissione scendendo alla specin dell'atto di perquisizione di cui si tratta, si è domandato, se esso debba annoverarsi fra gli atti di istruzione che sono permessi, per la suprema ra-

gione di tutela sociale, a qualunque giudice per qualunque caso.

Considerava a questo riguardo la Commissione, che se le visite domiciliari o le perquisizioni fanno veramente parte della istruzione criminale, esse ne sono però gli atti più gravi, più delicati, e più importanti: che perciò la legge le assoggetta a condizioni ed a cautele speciali; che, per regola, le riserva al solo Giudice istruttore (art. 141 Cod. proc. pen.) e che soltanto per eccezione autorizza i Giudici di Mandamento e gli altri Uffiziali di polizia giudiziaria a procedervi, quando vi sia pericolo nell'indugio (articoli 64 e 74 dello stesso Codice.)

S. Ora, se si trattasse di una perquisizione fatta nella abitazione di un Senatore, non perchè egli fosse imputato di alcun reato, ma perchè si credesse di potervi trovare oggetti utili allo scoprimento di un reato qualunque, non si potrebbe mettere in dubbio che la casa del Senatore, come quella di ogni altro cittadino, è accessibile alle visite della giustizia inquirente, poichè la competenza senatoria sarebbe estranea al reato, e la prerogativa è concessa alla persona, non al domicilio del Senatore.

Ma il caso nostro è assai diverso, poichè si tratta di perquisizione domiciliare presso un Senatore come indiziato di un reato: codesto atto in virtù dell'articolo 141 del Codice di procedura penale deve appartenere per regola al Giudice istruttore proprio del Senatore, ossia al Senato che è il vero e legittimo giudice incaricato dei procedimenti penali contro i suoi membri. A ciò si aggiunga, che tale atto è diretto contro la persona dell'imputato, in quanto lo costituisce sotto processo; che se non tocca direttamente la libertà personale del Senatore, se non lo toglie, come l'arresto, all'esercizio delle funzioni parlamentarie, può tuttavia od offendere la dignità, ove la visita riesca inutile, o dare luogo all'immediato ordine di cattura, quando riesca efficace.

Nel primo caso lederebbe in qualche parte la prerogativa, nel secondo comprometterebbe l'interesse della giustizia, perchè non potendo il giudice procedente ordinare l'arresto del Senatore, ancorchè abbia trovato la prova del reato nella sua casa, per non essere questo un caso di reato flagrante, lo spingerebbe a sottrarsi facilmente alla giustizia colla fuga. Perciò il giudice ordinario non può dirsi competente per tale atto: egli dovrebbe arrestarsi al punto in cui riconoscesse necessaria la visita domiciliare, e darne avviso al Presidente del Senato o direttamente, o per mezzo del Ministro della giustizia per le occorrenti disposizioni (1).

(1) Conforme è la dottrina di Faustin Helie, il quale nel citato paragrafo del lodato suo trattato insegna che « hors le cas de flagrant delit, la garantie politique, sans désarmer entièrement le juge d'instruction, arrête néanmoins son action... le juge d'instruction doit suspendre les actes de la procédure qui auraient pour effet de placer l'inculpé en état de prévention, il doit se borner à la constatation du corps du délit. »

(1) Chap. 12, sect. 1., § 1, tom. 2 de l'Édition de Bruxelles, 1839, pag. 4:3. — Vedi anche il *Manuel des Juges d'instruction*, del chiaro Duverger, tom. 1., N. 73, pag. 2:0 — Edition de Paris 1844 — Ivi si legge: « La police judiciaire relève les faits punissables, à quelque juridiction qu'ils appartiennent, ordinaire ou extraordinaire, sauf à renvoyer les procédures à qui de droit. » — Vedi infine il recente ed erudito trattato *De l'instruction criminelle*, dell'illustre Faustin Helie, Cons. di Casant., vol. 5, pag. 234, § 327 dell'Edizione di Parigi, dove si legge: « En principe général, la compétence du juge d'instruction et du Procureur Impérial pour la poursuite et l'instruction des délits et des crimes, s'étend à toutes personnes, quelles que soient leur position et leur qualité. La loi en effet établit cette compétence sur les délits et les crimes, quelques en soient les auteurs. Elle la fait donc descendre de la seule nature du fait. »

Ma se questa è la norma dei casi ordinari, non si può non ammettere un'eccezione nei casi straordinari, quando cioè vi sabbia urgenza e pericolo nel ritardo, massime se si tratti di un reato grave e che stia per consumarsi.

In tali casi, come la procedura comune autorizza anche gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere a perquisizioni, non si potrebbe negare che, per una specie di tacita delegazione del Senato nei processi di sua speciale competenza, vi possa procedere il Giudice istruttore ordinario ed ancor più un Consigliere delegato da una Corte di appello, dandone tosto avviso al Senato per gli ulteriori provvedimenti richiesti dal risultato della visita domiciliare.

Ciò persuade un evidente argomento di analogia, e ciò vuole la suprema delle leggi, quella della pubblica salute.

Occorre adunque di vedere, se nella perquisizione fatta presso il Senatore di Sant'Elia si verificassero le condizioni della eccezione, ossia se vi fosse urgenza e pericolo nello indugio.

Dal tenore dell'ordinanza del Consigliere delegato che mandò procedere a quell'atto, e delle requisitorie del Pubblico Ministero che la precedettero, si desume che veramente si riconobbe la esistenza dell'urgenza e dell'imminente pericolo sociale, e che appunto questo motivo ha servito di base a quel giudiziale provvedimento.

Se, a fronte di questa dichiarazione emanata da quell'Autorità, al cui prudente discernimento la legge ha dovuto rimettere in ciascun caso l'apprezzamento della esistenza della urgenza e del pericolo, fosse permesso alla vostra Commissione di esprimere un suo giudizio, mal si saprebbe conformare a quello del Giudice procedente, in quanto concerne la persona del Senatore di Sant'Elia, poichè le specchiate di lui qualità, la notoria integrità, gli splendidi antecedenti politici, le solenni testimonianze di calda devozione alla causa ed alla Dinastia Nazionale, e per fino lo stesso interesse individuale sono sembrati alla Commissione tali argomenti da vincere a gran pezza se non volessi dire, da ridurre al nulla quelle indicazioni pur troppo non solide e sospette sulle quali l'ordine di perquisizione contro l'onorevole di Sant'Elia si è fondato. Se è vero che tutti i cittadini sono eguali di diritto, nessuno che abbia fior di senno, sosterrà mai, che gli indizi di reità abbiano uguale valore per tutte le persone di ogni qualità e di ogni condizione, e così tanto pel cittadino di fama intemerata e di notoria virtù, quanto per l'uomo sospetto, malvagio o facinoroso. Se pel primo a cui favore sta solida presunzione d'innocenza, [la ragione esige indizi gravissimi e palpabili prove per credere alla possibilità del delitto, per l'altro che è oppresso dalla contraria presunzione di reità, si contenta di più lievi e meno fondati indizi per sottoporlo ad atti odiosi.

Ma se puossi moralmente dissentire dal giudizio pronunziato in quella circostanza, del resto grave e impo-

nente, dall'Autorità giudiziaria, non è lecito a ogni modo di disconoscere la esterna veste giuridica del suo provvedimento: lo che basta ad escludere che *legalmente* si possa dire offesa da quell'atto, comunque esso possa sembrare deplorabile, la prerogativa dei membri del Senato.

Potrà non pertanto da questo caso infelice uscire più di un utile insegnamento per l'avvenire, ove esso non passi senza le opportune avvertenze rivolte a fare meglio conoscere, e più strettamente osservare quei riguardi che la senatoria prerogativa impone all'Autorità giudiziaria verso il Senato, nel divenire per reati apposti a'suoi membri a quegli atti d'istruzione informativa, che la necessità delle cose non pure le permette, ma le comanda.

A qual fine gioverà soprattutto l'accelerare la formazione d'un provvedimento che chiarisca il modo di procedere del Senato nell'esercizio delle speciali sue funzioni giudiziarie.

Quest'atto varrà a risolvere e dissipare quel dubbi e quelle incertezze in cui è ora avvolta questa materia per la totale mancanza di norme fisse e positive.

Intanto per le speciali considerazioni che siamo venuti esponendo circa il fatto penoso del quale ci avete commesso l'esame, noi stimiamo nostro debito di chiudere la nostra relazione proponendovi con unanime voto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, intesa la relazione della sua Commissione incaricata dell'esame del fatto della perquisizione eseguita a Palermo, nella notte dal 12 al 13 dello scorso marzo nell'abitazione del Senatore di Sant'Elia, mentre, allo stato delle cose, riconosce non essere stata intaccata la prerogativa sancita dall'articolo 37 dello Statuto, invita però il signor Ministro della Giustizia a fare le opportune disposizioni:

« 1. Perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del detto Senatore, senza previa partecipazione del Senato;

« 2. Perchè le Autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un Senatore, ne debbono dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che occedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente. »

Accordando la savia sua approvazione a questa proposta, ci sembra che il Senato provvederebbe per ora a meglio guarentire il pieno rispetto della sua prerogativa, insino a tanto che vi abbia in modo più preciso e certo provveduto quello speciale ordinamento di procedura, di cui crediamo di dovervi raccomandare la sollecita formazione.

**Presidente.** Io credo che le conclusioni della Commissione incaricata dell'esame dell'affare summentovato non possano venir ora discusse, e che sia meglio attendere che la relazione sia stampata, acciò ognuno possa esaminare i punti cadenti in questione.

Conseguentemente io proporrei...

Senatore Di Collobiano. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor Senatore di permettermi di finire... proporrei al Senato di rimandarne la discussione in una delle prossime tornate.

La parola è al signor Senatore Di Collobiano.

Senatore Di Collobiano. Solo in mezzo a voi, o Signori, cui sia toccato il caso tristissimo che oggi lamentiamo, e vorremmo non fosse toccato al nostro collega Senatore principe di Sant'Elia, solo in tale condizione, non vi farà sorpresa, se sorgo per aggiungere parole di dolore, di urgenza, e di convenienza di provvedimento.

Il fatto ed il modo con cui fu eseguito ora a danno del Senatore Di Sant'Elia in Palermo, del quale avete testè udite le lodi, le virtù politiche e cittadine, come allora a mio danno in Firenze, il fatto della perquisizione, le forme, i modi di esecuzione, tormentano il mio pensiero, come sono persuaso sarà sempre oggetto di triste rimembranza al nostro collega e di certa inquietudine a tutti voi, ai membri tutti del Parlamento.

Se si riflette che a nulla valgono la innocenza, che fin ora tutte furono inutili le perquisizioni di cui parliamo, a nulla le prerogative accordate dallo Statuto, a nulla valgono per salvare il cittadino, di qualunque grado o dignità rivestito, da un fatto che può avere conseguenze gravissime se malato voi od i vostri di famiglia, se irritabile prorompe in atti di difesa, che da innocente possono farvi nocente, e nuocere a chi vi insulta violando il vostro domicilio.

Voi, o Signori, vi preoccuperete dei diritti della magistratura, difenderete od accuserete i magistrati, interpreterete o spiegherete la legge, lo Statuto, il diritto, la inviolabilità.

Per questa parte siamo nelle mani di maestri di Temi, e seguirà retto giudizio e savio parere al Senato, sia pure omaggio alla magistratura, sia pure come la intende taluno, sia pure che tutto si annichili, che tutti i diritti cessino in faccia al giudice; che niente però dispenserà mai dall'usare riguardi verso il cittadino che non è ancora costituito colpevole.

Sia pure così, ma non mi pare siasi così praticato sempre; da tutte le autorità a Firenze si operava a mio danno, senza l'intervento della magistratura a Torino, come altrove distintissimi personaggi, padri di famiglia, venerandi ecclesiastici, ministri di quella religione colla quale intendeva il Re Magnanimo ornare ed onorare il primo articolo dello Statuto, molti prelati, vescovi e cardinali, dignità eminenti che tutto l'orbe cattolico onora, perquisiti, sequestrati i loro beni, arrestati, ridotti in carcere, che carcere è da considerarsi il luogo di pena che chiude il cittadino d'onde non può uscire per tornare a casa sua, ai suoi affetti; come riduce pure in carcere quell'atto che chiude al cittadino la casa sua, gli sequestra i beni, e tratto fuori dal suo paese, da sue stanze, glie ne impedisce il ritorno senza fargli conoscere il giudice, l'accusa; questo è carcere più duro

del primo: l'effetto è lo stesso, l'uomo è tratto e chiuso fuori casa sua; ed in molti di questi atti non si è visto l'intervento della magistratura che, secondo certi pareri testè uditi, tutto sana e regola, e sovente questi atti, eseguiti senza riguardo alcuno e senza quel trattamento uniforme per tutti i cittadini prescritto dallo Statuto.

Ecco, che non sempre e non da tutti questo concorso di giustizia e di riguardi fu ricercato ed impiegato, le autorità di Palermo, più accorte delle altre, si sono fatte scudo della magistratura. Valga pure la loro previdenza; vedrà la Commissione, provvederà il Senato, il Governo, perchè sia al caso, questa suprema parte dell'organizzazione sociale, sia quale dev'essere, dal primo all'ultimo grado, perfetta, essa tiene fulmini potenti, o sono potenti assai, poichè se dopo avrà il popolo eletto il suo rappresentante, la Camera riconosciuto, ammesso, avrà il Governo esaminato, il Re nominato, il Senato deliberato, essere il Senatore proposto degno della scelta, sorge nella notte il giudice che stabilisce altrimenti, lo visita, fa perquisizione, lo arresta, se lo crede, senza l'intervento dell'Alta Corte, voluto dallo Statuto, disturba, reca danno, e trova niente.

Presidente. Se il signor Senatore Collobiano entra nella discussione, io non posso continuargli la parola. Finchè domandava al Senato che a suo tempo si occupasse di questa materia lo l'ho lasciato continuare; ma ora che parmi venga ad entrare nel merito, io debbo invitarlo a non volervi entrare, perchè diversamente....

Senatore Di Collobiano (*Interrompendolo*). Non entro nel merito, perchè anch'io sono d'avviso che non sia per ora il caso di farlo.

Rillettete, o Signori, al gran potere che state sanzionando o regolando, questo gran potere al quale sono pronto fare omaggio ne' suoi limiti, e sia pure potente, ma non prepotente, ed onnipotente ed intervenga come prescrive la legge, non si facciano atti senza l'intervento del giudice, come è accaduto a me ed a molti nei casi lamentati, e sempre coi riguardi dovuti, e l'invulnerabilità sia una legge ammessa, rispettata sempre.

Conunque piacerà al Senato di decidere sui diritti rispettivi del condannato o del condannante, rimarrà però una parte che richiede la vostra attenzione, sulla quale grida giustizia, ed il collega nostro è con lui, io mi lagno ancora con tanti onesti cittadini la mancanza di riguardi nell'esecuzione in parte di dolci e soavi costumi, in Italia, paese maestro di civiltà, il riguardo nei modi di esecuzione dev'essere segno di quella civiltà oggetto e scopo dello Statuto, che fu a noi largito, come compimento di civiltà e perchè eravamo maturi, dove mancano questi requisiti di civiltà, di riguardi, non sono maturi.

Il riguardo, lo studio delle circostanze, deve praticarsi dal Magistrato se opera, dal Governo se ordina per alle ragioni di Stato.

Se così fosse stato, nè io, nè il principe di S. Elia

non avremmo tanto a dolerci con altri onesti cittadini, e non si facciano perquisizioni con tale apparato appena comportabile, se già avete il corpo del delitto nelle mani, quando fin ora, si è sempre operato con poca conoscenza dei fatti e sempre infruttuosamente.

Spero pertanto vorrà la Commissione, il Senato, il Ministero, far caso delle accadute infrazioni allo Statuto, alle leggi, e soprattutto penserà il Senato a fissare come vi propone la Commissione, questa volta un provvedimento, che se già fosse stato fissato, nelle prime contingenze avremmo evitato forse il tristissimo caso, che lamentiamo oggi. Darete, o Signori, io sono persuaso, tale provvedimento, che valga a dare al cittadino d'ogni classe, d'ogni ordine, quella quiete, quella securità che intendeva a noi largire il Re quando firmava lo Statuto.

**Presidente.** Interrogo il Senato se voglia aderire alla proposta che io facevo che si rimandi ad una delle prossime adunanze la discussione e la deliberazione sulla proposta della Commissione che ha riferito su quest'affare.

Chi intende che si proceda in questo modo voglia sorgere.

(Approvato.)

È rimandata ogni discussione e deliberazione al riguardo in una delle prossime tornate.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare il Governo a concedere le sanatorie ad alcuni matrimoni di cittadini, contratti nelle provincie meridionali senza le forme che dalle leggi civili ivi in vigore sono richieste. Trattandosi d'affari che riguardano lo stato delle famiglie, prego il Senato a volersene occupare d'urgenza.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Quanto alla chiesta urgenza, io credo che il signor Ministro intenda che si proceda con quella maggiore sollecitudine che sarà possibile senza venire all'urgenza strettamente contemplata dal regolamento (*Il Ministro di grazia e giustizia fa segni affermativi.*)

Chiedo ora al Senato di poter invertire l'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno d'oggi è portato in terzo luogo il progetto di legge sul bilancio attivo dello Stato pel 1863; io proporrei, trovandosi il Senato in numero strettamente legale, cioè di 86, di passare senz'altro alla discussione di questo progetto.

Voci. Sì, sì.

#### DISCUSSIONE SUL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PEL 1863.

(V. Atti del Senato N. 231)

**Presidente.** Io credo che conformemente all'uso seguito in altre sessioni, il Senato vorrà dispeusare il Presidente dal leggere preventivamente il testo del progetto di legge e la lunga tabella annessa, epper ciò, se non vi ha esservazione in contrario, io dichiaro aperta la discussione generale sul detto progetto di legge.

Se non si domanda la parola....

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.** Nessuno degli onorevoli Senatori avendo chiesto la parola nella discussione generale del bilancio attivo, credo mio debito di prenderla io medesimo, sia per dare alcuni schiarimenti relativi alla relazione presentata dall'onorevole sua Commissione, sia per aggiungervi alcune osservazioni.

La vostra Commissione sul bilancio attivo fa in primo luogo talune osservazioni sul metodo che si seguì col discutere e votare il bilancio attivo prima del passivo. Intorno a ciò mi occorre soltanto di dire che proponendomi io, come ebbi altra volta occasione di accennare, di stabilire la divisione del bilancio attivo e passivo in due parti, cioè a dire nel bilancio attivo e passivo ordinari, e nel bilancio attivo e passivo straordinari, una parte di quegli inconveuenti, che nel metodo fin qui seguito si incontrerebbero, viene in questo modo completamente removedo.

Un'altra osservazione mi occorre di fare sopra la cifra delle deduzioni fatte dalla Camera dei Deputati alle somme di cui si presume l'incasso nell'anno presente; le quali deduzioni ammontano per le entrate ordinarie a 30 milioni circa.

Intorno a queste deduzioni è necessario che non si pretermetta, come per una parte esse non sono altro che semplici trasporti o partite d'incontro; per conseguenza non è una diminuzione vera di rendita che si presuma, poichè è compensata da diminuzioni di spese, che vi si contrappongono.

Ma vi sono alcune reali deduzioni sul bilancio preventivo delle entrate, fatte dalla Camera dei Deputati, alle quali non credetti di oppormi; imperocchè, trattandosi di previsioni, mi parve che il concetto di rimanere nei limiti più stretti possibili fosse assai plausibile, nell'intento che la realtà sorpassi l'aspettativa, anzichè si verifici una diminuzione nei proventi presunti dello Stato.

Osserva ultimamente la Commissione permanente, che il bilancio attivo, quale è nelle sue forme, presenta poca regolarità, e non segue un ordine bastantemente razionale; lo che deriva in gran parte dall'urgenza colla

quale molti bilanci compilati anteriormente con forme e con regole diverse furono in un solo agglomerati.

Quindi ne viene che la distribuzione non fu sintetica ma piuttosto materiale.

A tor di mezzo questo inconveniente, mi è grato dire che io avevo già inteso l'animo, e che le disposizioni date per la compilazione del bilancio dell'anno 1864, gli daranno un ordine assai più regolare e razionale.

Secundo il mio concetto, le imposte e i proventi vari dello Stato possono raccogliersi in nove capi principali e sono: proventi che derivano dall'imposta fondiaria; quelli che derivano dalle imposte sui redditi della ricchezza non fondiaria; quelli che derivano da beni demaniali e da altri capitali dello Stato; quelli che derivano da tasse d'affari; il prodotto dei dazi di confine, quello dei dazi di consumo interno, i proventi delle privative, i proventi eventuali, finalmente i rimborsi ed i proventi d'ordine.

Osserva la Commissione permanente che le basi di alcuni proventi, anche di tasse indirette, non sono ancora parificate e cita ad esempio i dazi sugli olii per le provincie napoletane e siciliane.

Io ebbi già occasione intorno a questo punto di dare al Senato alcune spiegazioni allora quando si trattò della questione del prestito.

Col trattato di commercio che sarà sottoposto alle vostre deliberazioni questa condizione anormale dovrà cessare, e, a mio avviso, una tassa comune di esportazione dovrà estendersi su tutti gli olii del Regno.

Osserva similmente la Commissione che riguardo ai sali, alcune provincie come le meridionali e quelle delle Marche e dell'Umbria, vanno esenti dalla soprata tassa del decimo di guerra, ma intorno a ciò mi occorre dichiarare che nell'occasione in cui si tratterà la legge proposta dal mio antecessore per la modificazione di alcuni prezzi sulle tariffe del sale specialmente macinato e raffinato, legge che sta al presente innanzi alla Camera dei Deputati, è mia intenzione di proporre alla medesima che sia parificato ovunque questo balzello, il che posso fare tanto più francamente in quanto che suppongo, che contemporaneamente l'anormale tassa di spedizione degli olii potrà cessare nelle provincie meridionali.

Finalmente, quanto alla privativa dei tabacchi che non esiste nella Sicilia, vi ha pure un disegno di legge già presentato, e che è negli Uffici della Camera dei Deputati.

Io non parlerò delle altre tasse che sono da unificare, poichè la Commissione medesima non ne fa cenno; dirò solo che già sono presentate all'altro ramo del Parlamento le due leggi principali di unificazione, quella cioè che riguarda il conguaglio delle tasse fondiarie, e quella che riguarda le tasse sopra i redditi della ricchezza non fondiaria. Fu altresì presentato, ed è in discussione, un progetto di legge che unificherà la riscossione delle imposte dirette. Rimane però un'importantissima e ardua unificazione da farsi nella tassa di dazio

consumo, o di fabbricazione di certi generi: per la quale io sono deliberato dentro il corrente mese di proporre analogo progetto in sostituzione di quello presentato dal mio predecessore.

Per questa parte dunque credo che ciò che si è fatto, che sta per farsi, e che ho l'onore di annunziare al Senato, possa soddisfare ai giusti desideri che l'onorevole Commissione permanente espresse; e che la quasi completa unificazione finanziaria possa essere attuata al più presto possibile in Italia. E questa unificazione avrà il vantaggio di portare anche un aumento nei proventi dello Stato, poichè, come ben osserva la Commissione, sebbene non si possa dalle quote del riparto per abitante trarre un argomento ben fondato ed assoluto sull'entità dell'imposta, non lascia però questa indicazione di avere la sua importanza; e paragonato quanto si paga in Italia oggi con quel che si paga presso altre nazioni civili che trovansi allo stesso grado di progresso, vi ha certo tal margine e tale differenza, da affidare il Governo che si possa, senza inconveniente e senza esaurire le fonti della ricchezza pubblica, aumentare le imposte per tutto il regno.

Scendendo da queste considerazioni generali ad alcune considerazioni alquanto più speciali, che io accetto ora per evitare la discussione nei varii articoli, dirò alcune parole sul ramo Dogane.

La Commissione permanente si meraviglia della esiguità dei proventi delle dogane italiane. Io però su questo punto credo opportuno far notare che non è così piccolo il reddito che speriamo dalle nostre dogane in confronto di quello di altre nazioni. La Francia per esempio trae circa 130 milioni dalle sue dogane: dalla qual somma se si tolgono le restituzioni per uscita, ne resta che il provento delle dogane francesi è di poco più che 100 milioni.

Non mi sembra dunque che il provento delle dogane italiane in 60 milioni e 400.000 lire circa, qual è proposto nel bilancio attivo sia così esiguo come per avventura è stato giudicato. Resta solo a desiderare che non venga meno alla somma presunta.

Nè si può far calcolo di quello che le antiche provincie fruttavano, imperocchè è da notare che quando vi erano molti Stati in Italia, alcuni di questi dazii si duplicavano, e che togliendo tutte le frontiere interne mercè l'unità della patria comune, dovevano queste duplicazioni scomparire, ed i proventi delle dogane tenere una ragione minore di quella che allora tenevano. Ma neppure in comparazione del provento delle dogane sarte, quello delle dogane italiane può dirsi notevolmente inferiore.

Un'altra osservazione la quale mi sembra avere un certo peso si è la circostanza che una delle industrie principali, quella dei cotonei, ha subito un decrescimento per cagione della guerra americana. La minore quantità dei cotonei importati occasionò nei proventi delle dogane delle altre nazioni una diminuzione, e non poteva questa conseguenza a meno di non farsi sentire



eziandio nei proventi delle nostre dogane. Se a ciò si aggiunge il rapido cambiamento delle tariffe; se si considera che in alcune provincie del Regno italiano taluni articoli a un tratto discesero dell'80 per cento dal dazio che prima avevano, non farà meraviglia che quinci ancora possa trarsi un argomento del perchè siano diminuiti in alcune parti i proventi delle dogane.

Finalmente la notizia stessa del trattato di commercio concluso colla Francia, e delle modificazioni che in virtù di esso subiranno le nostre tariffe, ha, come era ben da aspettarsi, recato un influsso sui proventi doganali, e un esempio si potrebbe cercarne per avventura nei tessuti di seta, ma mi atterro a quello che è più spiccato di tutti gli altri, a quello cioè sugli olii.

I dazi di esportazione delle provincie meridionali diedero nel febbraio dell'anno scorso, per esempio L. 881 mila e di queste circa 910 erano per il diritto di spedizione sugli olii.

Sapendosi oggi che in virtù del trattato di commercio che è sottoposto al Parlamento, questo diritto (che era veramente esorbitante) va a cessare, la spedizione degli olii si è arrestata; e se nel confronto dei prodotti doganali fra il primo bimestre 1863 e quello 1862 si tiene conto della diminuzione che vi è stata in questo solo articolo, avremo la spiegazione sufficiente del perchè il bimestre 1863 sia stato inferiore a quello dello scorso anno. Io con ciò non voglio mica togliere il loro valore alle altre considerazioni che sono fatte dalla Commissione; specialmente sulla mancanza di sicurezza pubblica in alcune provincie, e sull'esistenza del contrabbando su larga scala, anzi do a queste tutto il valore che si meritano: io convengo che l'aver dovuto disfare il Corpo delle Guardie doganali e ricomporlo ha lasciato inevitabilmente un intervallo disastroso; una specie di disorganizzazione e d'anarchia, che non ha potuto a meno di portare i suoi effetti sopra questo importante ramo della pubblica entrata.

Dirò bensì che non attribuisco ai regolamenti, ed ai principii liberali che erano in essi applicati la diminuzione del prodotto di questi proventi, ma alle ragioni da me annoverate ed all'ultima in specie che forse è la principale; e mi è grato di sperare che col riordinamento delle Guardie doganali procederà di meglio in meglio il prodotto dei dazi di confine, che è uno dei principali delle nostre entrate.

In quanto ai soli debbo osservare.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... che la nuova tariffa è andata in vigore solo col 1° luglio 1862, e che se essa avesse avuto vigore dal principio dello stesso anno, il prodotto non sarebbe punto stato inferiore a quello già previsto pel 1862, ed a quello che è previsto pel 1863; perciò se è stato inferiore si è perchè nel primo semestre i prezzi erano differenti da quelli che furono stabiliti dopo il 1° luglio.

Se si vuole posso dimostrarlo.....

Senatore Di Revel. Non ho detto che fosse inferiore.

Ministro delle Finanze. Do la spiegazione di questo fatto, che nello scorso anno non è già che la quantità del sale consumato sia stata minore, ma vi fu differenza di prezzo, perchè la nuova tariffa non entrò in vigore che al 1° luglio e la consumazione della stessa quantità soltanto di sale nel 1863 darebbe un prodotto all'Erario di non poco maggiore.

Un'altra considerazione dee farsi, ed è che fu anche ribassato notabilmente il prezzo del sale nel momento della rivoluzione di Napoli, e quindi vi fu un approvvigionamento maggiore in quell'epoca, il quale ha dato poi nei tempi successivi un minore acquisto di sale.

Ma di mano in mano che questo approvvigionamento va cessando, e che il sale che era presso i particolari viene smaltito, si vede naturalmente ricrescere l'acquisto di sale, per le necessità del consumo.

Laonde anche da questa fonte vi è luogo a sperare che la entrata del tesoro sarà maggiore di quella che è prevista.

Quanto ai tabacchi, convengo esservi necessità di grandi riforme; è questo anzi uno degli argomenti che debbono formare il più assiduo studio del Ministro delle finanze.

Noterò solo che nel 1861 il prodotto dei tabacchi è stato di circa 60 milioni, e nel 1862 poco meno di 64 milioni, locchè dimostra che nonostante che siamo lontani dal desiderabile per ottenere tutte quelle condizioni che giustamente la Commissione permanente raccomanda che sieno ricercate in questo ramo di privativa; però l'aumento dell'entrata si va verificando. Esso crescerà molto di più quando saranno sopra questo punto fatte le riforme che la Commissione giustamente invoca.

Non parlo dalla contribuzione prediale perchè ho già accennato che intorno ad essa vi è già un progetto di conguaglio per tutto il Regno e di aumento della tassa medesima. Dirò solo una parola sopra quelle disposizioni che sono comprese negli articoli 3 e 4 dello schema di legge.

Certamente cravi, nello stato presente delle cose, una disuguaglianza e una ingiustizia a riparare, della quale non si gravavano solo le provincie lombarde ma ben anche e più giustamente le parmensi e le modenesi.

Alla Camera dei deputati, io non feci difficoltà di accettare in via di transazione, e per evitare una discussione che sarebbe stata lunga e non senza acrimonia per avventura, quegli articoli. Ciò feci tanto più in quanto che ho piena fiducia che dentro l'anno corrente sarà dai due rami del Parlamento votata la legge sull'imposta prediale, la quale darà fine all'efficacia degli articoli medesimi, imperocchè se questi articoli dovessero avere vigore ancora per anni avvenire, io stesso mi vi sarei opposto, trovando in essi il germe, anzi l'effettuazione di nuove disuguaglianze, di nuove ingiustizie.

Quanto alla tassa di registro e di bollo ed altre tasse analoghe mi è caro di vedere che, se nei primi mesi della loro pubblicazione vi fu realmente una sosta e anzi un regresso nei prodotti delle medesime, vi abbia fatto seguito un movimento ascendente che cominciò nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, va via via aumentando; imperocchè dal prospetto riassuntivo delle riscossioni dei due mesi di gennaio e febbraio 1863, messi in parallelo con quelli dello stesso periodo di tempo per l'anno 1862, risulta che nei due mesi predetti vi fu un aumento di incassi di oltre due milioni di lire, e ciò nonostante che nelle antiche provincie sarde, come era naturale, vi sia una diminuzione di circa 500 mila lire; ma nelle altre provincie e specialmente nelle napoletane e siciliane l'aumento fu notevolissimo e tanto grande che non solo copre la diminuzione avvertita nelle antiche provincie, ma dà un supero di due milioni sopra i prodotti di gennaio e febbraio del 1862. Il che mi fa sperare che queste tasse ricevute dapprincipio con tanta ripugnanza, e contro le quali si è tanto gridato, finiranno almeno coll'essere grandemente utili al tesoro; e allora quando l'esperienza ne avrà mostrato i difetti, allora sarà il momento di proporre quelle modificazioni che tolgano ciò che può esservi di meno buono e mantengano o accrescano ancora i proventi del tesoro.

Certo è a deplorare che il giuoco del lotto sia conservato; e non converrebbe parlare di questo cepite di rendite se non per proporre l'abolizione, ma le circostanze nelle quali ci troviamo sono tali, che io non credo che alcun Ministro delle finanze oserebbe in questo momento di chiudere qualsiasi fonte dell'entrata pubblica. Bensì riconosco la necessità non solo dell'unificare questo servizio, ma di sradicare il giuoco clandestino, il quale pur troppo in molte parti d'Italia è vivissimo, e che mentre accresce il giuoco defrauda l'erario di una parte notevole dei suoi proventi.

Tali sono le osservazioni che ho creduto di dovere aggiungere su quanto la Commissione permanente di finanze ha detto; anche nell'intento di mostrare che io non solo aderisco ai suoi divisamenti, ma che una parte delle leggi da essa desiderate sta già innanzi al Parlamento, ed altra è in via di studio. Stimò poi mio debito dichiarare che porrò ogni mia cura all'ordinamento ed alla unificazione completa delle leggi e del sistema finanziario.

Mi resterebbe a dire del prodotto della vendita dei beni demaniali portato fra le rendite straordinarie; ma su questo punto mi basti osservare che non volli mutare la cifra portata dal mio onorevole predecessore nell'appendice al bilancio da esso presentata. Convengo pienamente, e si desume anche dal complesso del piano finanziario che ebbi l'onore di proporre, che sopra la vendita di questi beni, particolarmente in quest'anno, un assegnamento preciso non può e non deve farsi.

La vendita di questi beni demaniali è un fatto complessivo che bisogna riguardare in una serie d'anni, ma

non preoccuparsi molto della distribuzione degli incassi in un anno piuttosto che in un altro.

Queste sono le osservazioni che ho creduto bene di sottoporre al Senato per riguardo delle considerazioni della Commissione permanente.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dirò brevi parole intorno alle osservazioni che leggo nella relazione sul capitolo I. Dogane. Vi ha alcuni indizi statistici....

Presidente. Si tiene nella discussione generale?

Senatore Scialoja. Sì nella discussione generale. Vi ha alcuni indizi statistici, vi è alcuna enunciazione di principii che io credo poco esatti, e non avendo veduto nella risposta del Ministro una confutazione categorica, credo opportuno di sottoporre relativamente agli uni ed agli altri poche e brevi osservazioni al Senato.

Certamente la cifra di sessanta milioni per le entrate doganali, non è tanto lieve come diceva benissimo il Ministro delle finanze. Ma egli paragonava questa cifra a quella delle dogane francesi, e in quanto ai termini di questi confronti, mi permetterò di fare qualche rettificazione.

Nel bilancio francese del 1863 si è preveduto l'entrata di 134,000,000 per le dogane d'importazione, e una lieve somma per diritti d'esportazione, che eleverebbe quella cifra a quasi 135,000,000.

È vero che secondo la legge francese si dà un premio agli zuccheri nella esportazione, il qual premio rappresenta quasi esattamente l'imposta di consumazione percepita sulla fabbricazione dello zucchero all'interno della Francia, fabbricazione che noi non abbiamo in Italia; epperò ragionevolmente questi premi debbono essere sottratti dalla somma di 135,000,000, onde è che la somma loro essendo di poco più di 20,000,000, resterebbero 114,880,000 lire per le entrate puramente doganali.

Ma se il signor Ministro sottrae la restituzione del dazio pagato all'interno sullo zucchero, quando questo viene esportato, bisogna che egli aggiunga alla somma dei diritti doganali la somma del dazio percepita nell'interno sulle quantità di zucchero fabbricato e consumato in Francia. La quale somma è prevista in bilancio per 31 milioni di franchi. Questa aggiunta è necessaria perchè noi non avendo fabbricazione italiana di zucchero, il dazio doganale su questa merce per noi rappresenta il dazio doganale sugli zuccheri che sono importati in Francia, più il diritto di fabbricazione sullo zucchero indigeno francese colà consumato.

A questo modo la cifra dei dazi doganali in Francia andrebbe a 145,800,000 franchi; ed in proporzione della popolazione francese rispetto alla popolazione italiana, le dogane nostre dovrebbero gettare anche più di quegli 80 milioni di cui parla la relazione. Di fatto 37 milioni stanno a 145, come 22 stanno a circa 86.

Ma io mi era proposto di fare la critica della cifra degli 80 milioni per un'altra considerazione.

A me sembra che anche nella ipotesi di consumazione

eguale, noi non potremo mai sperare colle nostre tariffe di raggiungere gli 80 o 86 milioni, che sarebbero la quantità proporzionale di rendita doganale rispetto alla rendita doganale francese.

Io credo che non possiamo mai raggiungerla: perchè la somma di 145 milioni, in cui è compreso il dazio di consumazione interna sullo zucchero, e la soprata sulla zucchero esterno, è per 57 parti su 100 formata dal dazio sugli zuccheri, che in Francia nel 1862 è stato elevato da 32 lire, sullo zucchero brutto a 44, e sullo zucchero raffinato da 41 a 55 lire.

Questi dazi sono quasi doppi de' dazi sugli zuccheri alla loro importazione in Italia, i quali sono veri dazi di consumazione percepiti per mezzo delle dogane, non avendo noi nè raffinerie, nè produzione di zucchero nell'interno.

Dacchè dunque il dazio sugli zuccheri in Italia è la metà del dazio sugli zuccheri in Francia, ne deriva, che anche quando la consumazione italiana raggiungesse l'importanza della consumazione francese, questo capo d'importazione non potrebbe mai renderci una somma che in ragione della popolazione fosse corrispondente alla somma di 85 milioni che lo zucchero rende alla Francia: renderebbe anzi appresso a poco la metà.

Dunque dai 145 milioni si dovrebbe sottrarre la metà degli 85 ricavati dallo zucchero per stabilire un confronto fra le dogane francesi e le nostre. A questo modo si ricade nella cifra presunta dal nostro bilancio; in quella cioè di 60 milioni di lire.

Epperò io non mi meraviglio neppure, che questa cifra non sia raggiunta: dacchè per poterlo, si dovrebbe supporre in Italia una consumazione uguale, per quantità e per testa, alla consumazione di simile materia in Francia.

E dico di simile materia facendo per poco astrazione dalle altre; perchè essa, così nella nostra tariffa come in quella francese ed in quella inglese, rappresenta la massima parte dell'entrata doganale.

E di fatto anche rispetto all'Inghilterra noi leggiamo nelle statistiche, che l'entrata delle dogane in quel regno dà per l'anno che finisce col mese di marzo 1862, niente meno che 23,500,000 lire sterline.

Ma anche questa cifra conviene sia esaminata per essere bene intesa.

In questa cifra di fatti c'entra il tabacco; perchè il diritto che percepisce lo Stato sul tabacco in Inghilterra è un diritto doganale; ed il tabacco conta per 5,596,000 lire sterline.

Ci entra pure il dazio sugli spiriti e sul vino, che in Francia è dazio di consumazione come sarà presso di noi, perchè e la Francia e l'Italia sono produttrici di vino e non l'Inghilterra. Or questo dazio dà niente meno che 3 milioni 753 mila lire sterline. Vi si aggiunge pure il dazio sui cereali, che quantunque minimo, perchè corrisponde presso a poco a 70 o 75 centesimi per quintale, frutta colà la considerevole somma di 800 mila lire sterline.

In tutto queste cifre sommano 10 milioni e 500,000 lire sterline, che debbono sottrarsi dai 23,000,000 e mezzo di lire sterline, quando si vuol fare un ragguglio tra le rendite doganali inglesi e le rendite doganali francesi e le nostre.

Anche in ciò che rimane, che sarebbero più di 13,000,000 di lire sterline, cioè l'ingente somma di più di 333,000,000 di franchi, vi entrano altri elementi che non possiamo tener presenti, quando facciamo il ragguglio delle nostre dogane, o delle francesi, con le dogane inglesi. Vi entra, per esempio, il tè, per niente meno che per 96,000,000 di lire, le quali danno l'enorme cifra di 138,000,000 di dazio. Ora il tè in Inghilterra non ha riscontro col caffè in Francia e in Italia, perchè è una vera bevanda di uso quasi generale; ed il dazio su di essa rappresenta una parte del dazio di consumo sulle bevande spiritose e sul vino nei paesi dove è più generalmente consumato come prodotto indigeno.

Da ciò si vede come l'organismo della tariffa inglese è tanto diverso da quello della tariffa nostra che non si possono stabilire plausibili confronti tra le rendite doganali dei due paesi.

In ogni modo, se dal raffronto tra le nostre dogane e le francesi, risulta che la somma di 60 milioni prevista in bilancio sarà difficilmente raggiunta, non è men vero che quella di poco più di 47 milioni di dazi di importazione che le dogane hanno renduto nel 1861, è certamente assai bassa, poichè è di gran lunga inferiore alla cifra di 60 milioni, che starebbe nei termini del ragguglio colla entrata doganale francese.

Una parte della differenza tra l'47 e i 60 milioni è appunto quella che si deve imputare ad alcuna delle cause enunciate dalla Giunta permanente per le finanze, ed a quelle toccate dal signor Ministro. Tra queste cause non si può negare che siavi quel difetto di sorveglianza, che è imputabile non tanto agli individui, quanto all'ordinamento generale delle dogane, sia perchè fatto di fresco, sia perchè tante volte fatto e rifatto, ed informato da spiriti diversi, e soventi volte opposti; sicchè peccano più nella parte morale, che nella parte organica e materiale: sulla qual cosa richiamo l'attenzione e la solerzia del signor Ministro delle finanze.

Non sono d'accordo però colla Commissione in quanto alla parte che ella crede che possa avere avuto su questa poca rendita, l'insufficienza o la mitessa de' mezzi di repressione consentiti da un regolamento improntato a certi principii umanitari, che mal si addicono al carattere poco sensitivo dei contrabbandieri.

Veggio sul banco dei Ministri l'autore di un regolamento anche in alcune parti più mite dell'attuale, e non vorrei che nè egli, che ne fu il principale autore, nè io, per quella minima parte che ho potuto avervi, coll'assistere ad alcune delle importanti discussioni preparatorie che si fecero per stabilirne le basi, avessimo anche involontariamente fatto cosa dalla quale

sia derivata una grave perdita per lo Stato. E per vero la Giunta permanente di finanza dice che *segnatamente* dal mito regolamento dipende la poca rendita delle dogane, che essa crede assai considerevole, perchè confronta l'entrata effettiva colla sua presunta entrata di 80 milioni di lire.

Signori, quando le leggi penali si rendono più miti non è per fare omaggio al carattere sensitivo dei delinquenti; questo carattere è sempre poco sensitivo, così quando i delinquenti sono contrabbandieri, come quando sono ladri o assassini. Le leggi penali si rendono più miti, per renderle più ragionevoli, e perciò appunto più efficaci. E credo che se il regolamento doganale si rese in apparenza più mite, esso fu anche in pratica più efficace. E se non se ne vide, nè se n'è veduta ancora tutta la efficacia, ciò si deve a quella imperfezione d'ordinamenti alla quale io poco innanzi alludevo. Ma si è tante e poi tante volte parlato di questo regolamento ed in quest'aula e fuori, che il Senato mi consentirà di toccare brevemente delle principali mutazioni fatte all'arca intangibile de' vecchi regolamenti.

Vediamo, di grazia, se essi meritano la nota di rilassatezza; perciocchè la mitezza ha i suoi confini; e se la mitezza arrivasse ad essere rilassatezza, anch'io vorrei che fosse emendata e corretta.

Il primo mutamento fu quello di sostituire alla confisca della merce il triplo, e poi il quintuplo del dazio; più il pagamento del dazio medesimo.

Ora, Signori, in tempi più remoti, prima che il Conte di Cavour introducesse e spingesse innanzi arditamente la nuova politica finanziaria, per cui dal 1851 in poi si sono veduti scemando continuamente i dazi, quale importanza repressiva aveva la confisca della merce rispetto al premio sperato dal contrabbandiere, cioè al dazio frodato che lo stimola a delinquere?

La confisca della merce, questa pena condannata dai principii generali del diritto penale, era, economicamente parlando, minore del quintuplo ed anche del triplo di dazi allora esistenti. Di fatto quasi tutte le merci erano allora sottoposte a dazi che andavano dal 25 al 50 e talvolta al 60 per cento. Val quanto dire che al premio sperato dal contrabbandiere sarebbe stata allora contrapposta colla confisca una pena relativamente più mite.

Insomma io non comprendo perchè oggi si dovrebbe dire insufficiente una pena che in alcuni casi può essere minore del valore intero della merce, ma che è costantemente uguale a quattro o cinque volte il dazio; quando in altri tempi credevasi sufficiente la confisca di quel valore che talvolta rappresentava appena il doppio del dazio.

Forse a questa osservazione non hanno posto mente coloro, che in genere avendo veduto sostituire alla confisca un multiplo del dazio, hanno creduto che questa fosse una condannevole rilassatezza.

L'altro mutamento di qualche importanza è stato quello delle zone. Bisogna pur dirlo, o Signori, il nostro regolamento doganale sarebbe stato il solo che

avrebbe conservata in diritto un'enormità inutile in fatto: il solo che avrebbe sancita la massima che il contrabbando si sarebbe potuto trovare dovunque, che la merce si sarebbe potuta inseguire a qualunque distanza della frontiera.

Quando diversi Stati d'Italia si univano in un solo, erano già in ciascuno di essi regolamenti doganali, e se ne doveva tener conto. Ora in codesti regolamenti erano segnate delle zone, ed aggiungo che in quelli di tutta l'Europa civile sono segnate delle zone, oltre le quali non si ricerca il contrabbando.

Ebbe dunque le sue zone anche il Regno d'Italia.

Le dogane francesi non hanno riputazione di essere nè molto indulgenti, nè molto rilassate. Ciò nonostante la legge francese stabilisce le zone. E si noti che con rigore che ha pochi esempi il regolamento italiano crea due zone di vigilanza, una sul mare ed una sulla terra: il che ha una grande importanza per una penisola che ha più migliaia di miglia di coste.

L'altro mutamento che fu fatto nei precedenti regolamenti, e del quale il presente Ministro di Commercio sarebbe il principalissimo colpevole, fu quello dell'abolizione del bollo ai tessuti. Fu poi rivocato: non dovrei più parlarne; e fu rivocato su richiami di coloro che diconsi onesti commercianti e che sono realmente tali, ma che come tutti gli uomini pratici acquistano per abito, fede cieca in ciò che hanno veduto costantemente farsi. Ora però i più intelligenti (ciò consta a me che lo asserisco al Senato) lamentansi della reimposizione del bollo, di cui scorgono, per effetto del confronto, l'inutile molestia.

Con i processi chimici e meccanici che oggidì sono noti a tutti, credete voi che il bollo dei tessuti sia una guarentigia contro il contrabbando? Per poco che ci riflettiate vi persuaderete che invece è un mezzo assai facile per consumare il contrabbando e di legalizzarlo.

Il contrabbandiere non è solamente uomo audace, che si arrischi a passare la frontiera e sfidare la forza, esso è principalmente un frodatore; e i frodatori non si fanno scrupolo di ricorrere alle male arti, quando queste agevolano loro l'impresa che metto a repentaglio la loro salute e le loro borse.

I bolli saranno imitati, ed il bollare i tessuti diventa, come io diceva, un mezzo di facilitare il contrabbando.

Da questa terza apparente larghezza, se pur si fosse lasciata sussistere, non credo che sarebbe potuto in nessuna parte dipendere quella deficienza di entrata che in pur troppo lamento e compiangio colla Commissione.

Nella prima parte della relazione sul capitolo che disamino, leggo un'altra osservazione, che mi aiuta a far la critica di certi principii, che copertamente contengono nell'ultimo paragrafo.

Notasi che l'antico Piemonte dava un'entrata doganale di 18 milioni; ed intanto accennasi ai danni che potrebbero derivare dal trattato di commercio che sebbene con molta circospezione, pure fa fare alla nostra poli-

tica commerciale un altro passo nella via del libero scambio.

Questa nota statistica risponde implicitamente ai dubbi e calma i timori accennati per indiretto dalla Commissione.

Perciocchè se si confronta la popolazione dell'antico Piemonte colla popolazione francese, si trova che i 18 milioni di rendita doganale pel Piemonte rappresentano relativamente una cifra maggiore di quella che rappresenta l'entrata doganale francese rispetto alla popolazione della Francia.

Ora, Signori, se la politica riformatrice del conte di Cavour, se il libero scambio in Piemonte aveva prodotti quei risultati, non ci è a trepidare ancora, quando taluno persiste nella politica medesima; tanto più ch'è mutata la politica commerciale che allora la Francia aveva rispetto al Piemonte.

E dico che la Francia aveva; perchè la Francia fu l'ultima cittadella del protezionismo, ma oggi ha ceduto le armi. Coloro i quali allora ci dicevano: « se il protezionismo è abbandonato dall'Inghilterra, ciò avviene perchè l'abbandonarlo è tutto suo vantaggio: » e con compiacenza soggiungevano: « guardate invece alla Francia; » oggi han perduto anche questo argomento: perchè la Francia è di recente entrata largamente nella via del libero scambio ancor essa.

E qui son lieto che la Giunta permanente col richia-

mo che fa del trattato, e co' timori che fa balenare, accenna ad una discussione di principii che riserba al tempo in cui verrà in disamina quel trattato.

Io me ne compiaccio altamente. E per vero io temeva, o Signori, che avendo già il principio del libero scambio avuto un gran trionfo, quale è quello di essere stato accolto anche dalla nazione, che quasi sola rimaneva a contrastarlo in Europa, potesse incorrere in quel grave inconveniente, in cui è d'uopo che i principii, come gl'individui e come le nazioni, non debbono incorrere, di riposare cioè troppo facilmente sul loro trionfo.

Io sono lieto che vi sarà un campione, il quale potrà qui portare tutta l'autorità dei suoi precedenti, tutta l'efficacia delle sue parole, tutta l'importanza della sua esperienza per combattere quei principii, e per rendere la discussione ampia e grave: acciocchè la discrepanza silenziosa dell'urna possa rappresentare veramente la discrepanza delle opinioni largamente e solennemente dibattute.

**Presidente.** La parola spetterebbe al Senatore Di Revel, ma l'ora essendo avanzata credo convenga meglio rimandare la discussione a domani. Se perciò non si fanno osservazioni in contrario, il Senato è convocato a domani alle due in adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).